



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 1/19 int.

**Irricevibilità di esposti, denunce, querele
di privati tramessi mediante posta elettronica.**

Si constata che, talora, i privati trasmettono a questo Ufficio denunce e querele ricorrendo alla posta elettronica, certificata o meno.

Si tratta di una metodologia che non risponde alle tassative formalità di legge.

Quanto alle denunce, infatti, l'articolo 333, secondo comma c.p.p. stabilisce che: *"La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale."*

Eguale, quanto alla presentazione della querela, l'art. 336 c.p.p. dispone che *"La querela è proposta mediante dichiarazione..."* e l'art. 337 c.p.p. soggiunge che *"La dichiarazione... è proposta, con le forme previste dall'art. 333, secondo comma c.p.p...essa, con dichiarazione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale...l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti al pubblico ministero"*. Le norme in questione prevedono, pertanto, che chi intenda presentare una querela o denunciare un fatto di reato all'autorità giudiziaria sia inequivocabilmente identificabile e identificato (e che la sua volontà sia resa in formula chiara ed espressa).

La trasmissione della querela o della denuncia mediante la posta elettronica, certificata o meno, non rispetta queste formalità di presentazione e, conseguentemente, non consente di tutelare gli interessi sottostanti.

L'inoltro mediante la posta elettronica, infatti, non comporta automaticamente la garanzia che, effettivamente, il formale titolare della relativa casella postale abbia redatto e spedito la "missiva".

Né, del resto, tale requisito sarebbe soddisfatto dalla semplice apposizione del nominativo al termine della corrispondenza, in quanto le norme richiamate stabiliscono che: a) la denuncia e la querela devono essere presentate personalmente, o da un procuratore speciale, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oralmente o per iscritto, con contestuale identificazione del proponente e attestazione del luogo e della data; b) la querela può anche essere recapitata da un incaricato o spedita in piego raccomandato, ma in questi casi deve recare la sottoscrizione del querelante autenticata.

Poiché determinano l'instaurazione del procedimento penale, si tratta di formalità – e non di meri formalisti – che non consentono deroghe.

Del resto, la circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016, nr. 2016.0204354.U, sul tema

così si esprime:

"... Le forme della denuncia: le denunce trasmesse da privati per posta elettronica. E' emersa la necessità di definire una linea di condotta uniforme rispetto al sempre più diffuso fenomeno dell'inoltro di denunce di reato per posta elettronica. La questione non investe, naturalmente, la denuncia proveniente da pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, posto che per costoro l'art. 331, secondo comma c.p.p. prevede, alternativamente, la presentazione o trasmissione senza ritardo della denuncia, senza prescrivere ulteriori formalità. Neppure ci si riferisce alla comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, in relazione alla quale l'art. 108 bis disp.att.c.p.p. stabilisce espressamente l'equipollenza tra la comunicazione scritta prevista dall'art. 347 c.p.p. e "la consegna su supporto magnetico o la trasmissione per via telematica". Rilevano, piuttosto, le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore. Neppure le disposizioni del d.lgs. n. 7 marzo 2005 n. 85 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice. L'art. 47 circoscrive, infatti, la previsione di validità delle trasmissioni di documenti per posta elettronica, ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. L'art. 51, primo comma d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, poi si limita a disciplinare l'esecuzione per via telematica delle notificazioni previste dagli artt. 148, secondo comma bis, 149, 150 e 151 c.p.p. Guardando alla giurisprudenza di legittimità deve rilevarsi, da un lato, la carenza di decisioni in termini; dall'altro, la difficile estensibilità al tema in esame delle soluzioni elaborate per legittimare la trasmissione telematica di altre tipologie di atti. La sentenza delle SSUU nr. 40817/2014, in tema di validità della dichiarazione difensiva di adesione all'astensione inviata a mezzo telefax, si fonda su una previsione di norma secondaria (l'art. 3 del codice di autoregolamentazione) per la quale l'atto in parola può essere "trasMESSO o depositato nella cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero". L'indirizzo, non incontrastato, che ammette l'inoltro via fax o per posta elettronica certificata dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento si confronta con il dato testuale dell'art. 420 ter c.p.p. che si limita a prevedere un onere di "pronta comunicazione" dell'impedimento. Per contro, sono le stesse Sezioni Unite a escludere che mezzi alternativi di trasmissione possano essere ammessi quando il legislatore prescrive, come nel nostro caso, forme vincolate di presentazione (cfr. anche Cass. Sez. III, nr. 10637/2010, in tema di art. 162 c.p.p.).

Quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente. La doverosa considerazione delle istanze di sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni sovente con allegati privi di affidabilità corrobora tale soluzione negativa."

Non è, dunque, prevista la trasmissione di denunce e di querele di privati mediante il ricorso alla posta elettronica, anche se certificata, con la conseguente insussistenza dell'obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente.

Discende che **le denunce e le querele trasmesse dai privati mediante la posta elettronica, certificata o meno, saranno, pertanto, irricevibili e, conseguentemente, prive di alcun effetto giuridico.**

Cuneo, 21 gennaio 2019.

Il Procuratore della Repubblica

On. Guido D'Addato



Si comunichi all'Ufficio Ricezione Notizie di Reato, alle Segreterie, ai magistrati e si inserisca nel sito di questa Procura premettendo il seguente avviso:

"ATTENZIONE: si informa che le denunce e le querele inviate a questa Procura della Repubblica dai privati cittadini mediante la posta elettronica, ordinaria o certificata, non rispondendo ai requisiti previsti dagli artt. 333 e 336-340 c.p.p., non produrranno alcun effetto giuridico."